

Le novità del regolamento operativo del Fondo di Garanzia per l'anno 2024

Ultimo aggiornamento: luglio 2024



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Indice

| | |
|--|---------|
| Premesse | Pag. 2 |
| Facilitazioni di accesso per le PMI | Pag. 5 |
| Facilitazioni di accesso per le non PMI, fino a 499 dipendenti | Pag. 7 |
| Altre previsioni | Pag. 8 |
| Sezione Speciale Regione Veneto | Pag. 9 |
| Aiuti di Stato: impatto dell'ESL sul <i>De Minimis</i> | Pag. 10 |
| Note | Pag. 11 |

Lo scopo della Guida

La presente guida intende aiutare le aziende ad orientarsi nell'utilizzo delle possibilità, temporanee ed in deroga, che ancora sono concesse per l'anno 2024 nelle modalità di accesso al FdG.

Per quanto non previsto dalla presente Guida, si deve considerare che si applicano già le condizioni ordinarie di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative standard del FdG, che ritorneranno in totale applicazione, senza deroghe, da gennaio 2025.

Per confronti, chiarimenti, richieste di assistenza è possibile contattare il servizio Finanza d'Impresa:

Sede Padova: 049-8227117
Sede Treviso: 0422-294246
E-mail: finanza@confindustriavenest.it

Le modalità di accesso al FdG

Le condizioni di accesso standard al Fondo di Garanzia (FdG) sono state tracciate nel decreto **MISE di marzo 2017**, pubblicato in G.U. il 7 luglio 2017. La riforma prevedeva pieno avvio dopo 24 mesi (marzo 2019), con pubblicazione delle modalità operative avvenuta a **febbraio 2019**.

Questa radicale riforma ha operato solo per pochi mesi, perché da febbraio 2020 in poi si sono succeduti vari regolamenti, che hanno previsto numerose deroghe e svariati interventi di natura temporanea, necessari per fronteggiare le diverse crisi (pandemia, energia, conflitto ucraino...) e gestire i vari regimi di aiuti straordinari che la CE ha nel frattempo approvato in risposta ai «gravi perturbamenti del sistema economico europeo».

Il pre-vigente regolamento temporaneo di accesso al FdG **si è chiuso definitivamente il 31 dicembre 2023**. Una volta cessato, in assenza di interventi legislativi, avrebbe ovviamente ripreso piena operatività il regolamento avviato nel 2019.

Il legislatore italiano, con la conversione in legge del DL 145/2023, intende tracciare una «traiettoria di uscita» progressiva da questi numerosi regolamenti susseguitisi nel triennio '20-'23, allo scopo di riprendere il percorso di riforma avviato nel 2019 ed interrotto per cause di forza maggiore

Fra le **principali evidenze delle novità 2024** riportiamo che:

- tutte le concessioni dal 1 gennaio 2024 rientrano nel **regime di aiuti ordinari** (Regolamento «*De minimis*», regolamento di Esenzione...). Con la cessazione del regime di aiuti TCF «Crisi energetica ed Ucraina» (Comunicazione UE 5607/2022) avvenuta il 31 dicembre 2023 (e con una appendice di proroga al 30 giugno 2024 esclusivamente per la sezione 2.1), viene infatti definitivamente meno la possibilità di ricorrere a questo plafond di agevolazioni;
- è nuovamente prevista la possibilità per le c.d. «**Mid-CAP**», ovvero aziende non PMI con meno di 499 dipendenti, di attivare garanzie dirette sul FdG (possibilità attualmente preclusa per la mancanza di una modalità di calcolo degli aiuti autorizzata a livello europeo);
- il plafond massimo per azienda viene ancora mantenuto a **5.000.000**, dai 2.500.000 euro delle modalità operative standard.

Fino al 31 dicembre 2024

Operazioni finanziarie inferiori a 40.000 euro (80.000 con la riassicurazione di terzi garanti autorizzati)

| | | |
|--|--|-----|
| Plafond massimo di garanzia | 5.000.000 euro | |
| Modello di valutazione | Non applicato** | |
| Entità garanzia e destinazione | Per tutti gli scopi: | 80% |
| Costo | <ul style="list-style-type: none">• Micro impresa: gratuita• Piccole impresa: 0,50% dell'importo garantito• Media impresa: 1,00% dell'importo garantito | |
| Commissione mancato perfezionamento | <ul style="list-style-type: none">• Non dovuta se conseguente a rinuncia del finanziamento;• Dovuta solo se nel corso dell'anno le Operazioni rinunciate superano il 5% del numero di operazioni finanziarie garantite nel corso dello stesso anno per la medesima azienda. | |

* Secondo Regolamento UE 651/2014.

** Si prevede un uso del Modello solo a fini di gestori e di presidio interni del FdG, ma non di valutazione del richiedente ai fini dell'accesso agli strumenti.

Operazioni finanziarie superiori a 40.000 euro (80.000 con la riassicurazione di terzi garanti autorizzati)

| | | |
|--|--|--|
| Plafond massimo di garanzia | 5.000.000 euro | |
| Modello di valutazione | Standard: ammesse aziende fino alla Fascia 4, escluse quelle rientranti in Fascia 5 | |
| Entità garanzia e destinazione | Liquidità: | 55% per la Fascia 1 e 2 |
| | | 60% per la Fascia 3 e 4 |
| | Investimenti: | 80% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4) |
| | Start up**: | 80% (non utilizzabile modello di Valutazione standard) |
| Costo | <ul style="list-style-type: none">• Micro impresa: gratuita• Piccole impresa: 0,50% dell'importo garantito• Media impresa: 1,00% dell'importo garantito | |
| Commissione mancato perfezionamento | <ul style="list-style-type: none">• Non dovuta se conseguente a rinuncia del finanziamento;• Dovuta solo se nel corso dell'anno le Operazioni rinunciate superano il 5% del numero di operazioni finanziarie garantite nel corso dello stesso anno per la medesima azienda. | |

* Secondo regolamento 651/2014.

** Costituite da meno di tre anni dalla richiesta di garanzia del Fondo.

Non PMI* fino a 499 dipendenti – attualmente non operativo

Nel regolamento del FdG questa misura è prevista in vigore fino al 31 dicembre 2024 e fino al 15% della dotazione finanziaria annua del FdG, ovviamente **salvo la sussistenza di regimi di aiuti di Stato che ne consentano l'utilizzo, attribuendo una modalità di calcolo dell'intensità di aiuto pubblico ricevuto. Attualmente non ci sono regimi di aiuti utilizzabili e pertanto l'accesso non è consentito.**

La misura è stata operativa fino al 30 giugno 2024, esclusivamente all'interno della sezione 2.1 del TCTF «Ucraina».

Tutte le Operazioni finanziarie

| | | |
|--|--|---|
| Plafond massimo di garanzia | 5.000.000 euro** | |
| Modello di valutazione | Standard: ammesse aziende fino alla Fascia 4, escluse quelle rientranti in Fascia 5 | |
| Entità garanzia e destinazione: | Liquidità: | 30% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4) |
| | Investimenti: | 40% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4) |
| | Start up***: | 40% per tutte le Fasce ammesse (da 1 a 4) |
| Costo | 1,25% dell'importo garantito | |
| Commissione mancato perfezionamento | <ul style="list-style-type: none">• Non dovuta se conseguente a rinuncia del finanziamento;• Dovuta solo se nel corso dell'anno le Operazioni rinunciate superano il 5% del numero di operazioni finanziarie garantite nel corso dello stesso anno per la medesima azienda. | |

* Secondo regolamento 651/2014.

** La sezione 2.1 del TCTF ha un limite massimo di 2,25 milioni di euro (dedotti eventuali aiuti già ricevuti). Pertanto, fermo restando il limite massimo di 5 milioni previsto dalle disposizioni operative del FdG, l'attuale limite di nuove richieste è dato dal plafond disponibile per l'azienda sulla sezione 2.1 del TCTF.

*** Costituite da meno di tre anni dalla richiesta di garanzia del Fondo.

Altre previsioni

Fino al 31 dicembre 2024

- Importo minimo di singole emissioni di obbligazioni all'interno di portafogli cartolarizzati garantiti dal FdG ridotto a 500.000 euro (da 2.000.000 euro).
- Istituzione del *Comitato consultivo* per supervisionare l'operatività del FdG.
- Accesso ammesso al FdG anche gli Enti del Terzo settore, con precise limitazioni, per operazioni di importo non superiore a 60.000 euro.

Sezione speciale Regione Veneto

Le banche, nelle richieste di accesso alla garanzia possono attivare la Sezione speciale dedicata alla Regione Veneto, al fine di aumentare la copertura della garanzia offerta a vantaggio delle PMI.

Modalità di accesso

| | |
|------------------------------|---|
| Destinazione ammesse | <ul style="list-style-type: none">• Investimenti: materiali ed immateriali;• Circolante. |
| Destinazioni escluse | <ul style="list-style-type: none">• Consolidamento debiti a breve e ristrutturazione debiti pregressi;• Non sono ammessi settori relativi alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. |
| Entità garanzia | 80% garanzia diretta; 90% per le riassicurazioni in controgaranzia per operazioni con confidi autorizzati. |
| Destinatari esclusivi | <ul style="list-style-type: none">• PMI• Sede o unità operativa in Veneto |

Aiuti di Stato: impatto dell'ESL sul *De Minimis*

- Le modalità di calcolo **dell'Aiuto di Stato (ESL)** che deve essere imputato nel *De Minimis* del beneficiario, sono differenziate a seconda che l'importo garantito sia inferiore o superiore ai 2,5 milioni di euro:
 - Nel caso l'utilizzo sia **inferiore** alla soglia, valgono i meccanismi di calcolo già consolidati e riportati *nella Parte X – Metodologia di Calcolo delle ESL* delle Disposizioni Operative del FdG sia per le PMI che per le MID-Cap;
 - Nel caso l'utilizzo sia **superiore** alla soglia, e **solo per le PMI** (sono quindi escluse le MID-Cap), è possibile utilizzare il meccanismo di calcolo dei cd. «*Premi esenti*» autorizzato dalle autorità europee a febbraio 2024* e che consente di calcolare l'ESL confrontando:
 - ✓ **il premio effettivamente pagato** (che cambia solo sulla base alle dimensioni aziendali, e non al rating, si vedano tabelle precedenti);
 - ✓ con **quanto si sarebbe dovuto pagare con un premio «a mercato»**, secondo una tabella approvata dalle autorità europee. Gli importi dei premi annui cambiano con il rating assegnato dallo Scoring del Fdg: al peggiorare del merito di credito è associato un premio maggiore.
- Il **premio teorico** che si sarebbe dovuto riconoscere a mercato, viene calcolato considerando il premio annuo (sulla base del rating del richiedente), **attualizzato** al momento della richiesta, sulla base della durata dell'operazione, ad un tasso definito a livello europeo secondo una tabella che prevede un aumento del margine richiesto al peggiorare dello standing creditizio**.
- La conseguenza di questo meccanismo è che **l'ESL cresce significativamente**:
 - al **peggiore** dello Scoring FdG (e in generale dello scoring creditizio);
 - al **diminuire** dei tassi IBOR (parametro di indicizzazione del tasso di attualizzazione, il margine è fissato annualmente);
 - al **crescere** della durata dell'operazione garantita.

* Circolare 3/2024 FdG che rimanda alle modalità di calcolo degli aiuti di stato previsti dalla Comunicazione 155/2008 CE

** Comunicazione 14/2008 CE.

Note

Nell'utilizzo del FdG è sempre bene ricordare che si tratta di una garanzia a prima richiesta dello Stato che gode della cd. «*garanzia di ultima istanza*» che prevede che in caso di difficoltà finanziarie del Fondo, sia lo Stato stesso ad intervenire e farsi carico dei suoi obblighi. In caso di escussione della garanzia da parte degli intermediari, per effetto dell'inadempienza dell'azienda obbligata, **il FdG subentra nei diritti creditizi con un titolo di privilegio**, e non chirografario, attraverso una **cartella esattoriale**.